



TRIBUNALE DI CREMONA

Il giudice delegato,

letti gli atti e i documenti di causa;

premesso che con ricorso depositato il 19.2.2026 la ricorrente sig.ra Matilde Fiammelli (C.F. FMMMLD71S68E648D), residente a Crema in via Brescia n. 76, ha chiesto di dichiarare aperta la procedura; di disporre la comunicazione a tutti i creditori della proposta e del decreto oltreché la pubblicazione del decreto mediante inserimento in apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della Giustizia; di assegnare ai creditori un termine non superiore a trenta giorni entro cui far pervenire all'OCC la dichiarazione di adesione o meno alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni; di disporre che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della ricorrente e che non possono essere acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio della debitrice da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; ed, infine, di omologare il concordato minore;

letta la relazione particolareggiata del gestore nominato dall'OCC, avv. Giulia Zambelloni, che indica, come previsto dall'art. 76 c. 2 CCII, le cause dell'indebitamento della ricorrente e le ragioni per cui ella è incapace di adempiere le obbligazioni contratte, restituisce un giudizio positivo sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione presentata dalla debitrice, sulla fattibilità del piano e sulla sua convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria, nonché indica i presumibili costi della procedura;

verificato che sussistono i presupposti per l'apertura del concordato minore atteso che:

- la ricorrente non è una consumatrice, in quanto è dottore commercialista titolare del proprio studio, il debito non è dunque qualificabile come consumeristico e la proposta di concordato minore appare volta a consentire alla stessa di proseguire la relativa attività professionale, di talché risulta soddisfatto il requisito di cui all'art. 74 c. 1 CCII;
- la sig.ra Fiammelli versa in uno stato di sovraindebitamento per un passivo complessivo pari ad € 473.715,01;
- non sussiste alcuna delle condizioni di inammissibilità previste dall'art. 77 CCII, essendo la domanda documentalmente completa, non presentando la debitrice requisiti dimensionali che eccedono i limiti di legge, non avendo la ricorrente beneficiato dell'esdebitazione nei cinque anni precedenti/per due volte e non risultando commessi dalla stessa atti diretti a frodare le ragioni creditorie;



osservato che sussistono i presupposti per la concessione delle misure protettive, richieste dalla sig.ra Fiammelli, atteso che la prosecuzione delle azioni esecutive già in essere (in particolare pignoramenti presso terzi) comprometterebbe irreversibilmente la fattibilità del piano concordatario e altererebbe la *par condicio creditorum*;

ritenuto necessario ai fini di tutelare l'interesse delle parti, considerata la sospensione generale dalle azioni esecutive e cautelari, nominare quale commissario giudiziale l'avv. Giulia Zambelloni che, in qualità di gestore, già conosce la situazione della ricorrente;

visto l'art. 78 CCII;

p.q.m.

DICHIARA aperta la procedura di concordato minore in favore della sig.ra Matilde Fiammelli (C.F. FMMMLD71S68E648D);

DISPONE la pubblicazione del presente provvedimento mediante inserimento in apposita area del sito web e nel registro delle imprese;

NOMINA come commissario giudiziale l'avv. Giulia Zambelloni, già gestore nominato dall'OCC, disponendo che quest'ultima provveda alla comunicazione del presente decreto e della proposta di concordato a tutti i creditori risultanti dall'elenco depositato;

ASSEGNA ai creditori termine di trenta giorni decorrente dalla comunicazione del presente provvedimento entro il quale far pervenire, tramite pec o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, all'OCC la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni;

DISPONE che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive o cautelari sul patrimonio del debitore o sui beni e diritti con i quali viene esercitata l'attività di impresa e che, per lo stesso periodo, non possono essere acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, le prescrizioni rimangono sospese, le decadenze non si verificano e la sentenza di apertura della liquidazione controllata non può essere pronunciata;

FISSA l'udienza del **7.5.2026 ore 09:15** per la verifica dell'esito del voto dei creditori e per l'eventuale omologazione del concordato minore.

Si comunichi alla ricorrente e all'OCC.

Cremona, 23 febbraio 2026

Il giudice
dott.ssa Giulia Zoncheddu

